

Verbale di Accordo

Il 28 novembre 2019, in Bergamo

tra

le seguenti Società,

- UBI Banca S.p.a., d'ora in poi denominata anche "UBI", anche nella sua qualità di Capogruppo;
- UBI Sistemi e Servizi S.c.p.a., d'ora in poi denominata anche "UBIS" oppure "Società cedente";
- Accenture Services and Technology S.r.l., d'ora in poi denominata "Società cessionaria";

d'ora in poi denominate complessivamente anche "Aziende"

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali di UBI Sistemi e Servizi sui poli interessati dall'operazione, ove costituite, nonché le Delegazioni di Gruppo di:

- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

premesse che

1. UBIS e Accenture Services and Technology S.r.l., hanno deliberato di realizzare il progetto che prevede la cessione a favore di quest'ultima dei rami d'azienda costituiti dal complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati per lo svolgimento delle attività di cassa centrale, assegni, bonifici, corporate banking interbancario, tributi e previdenza, gestione carte, attivazione e cancellazione ipoteche, trasferimento servizi di pagamento, attualmente svolte da UBIS;
2. in relazione a quanto sopra, con lettera del 26 luglio 2019, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Aziende hanno fornito alle OO.SS. l'informativa riguardante il programmato trasferimento di rami d'azienda da UBIS a Accenture Services and Technology S.r.l. prevista dall'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modifiche, anche ai sensi degli articoli 17 e 21 del vigente CCNL;
3. le OO.SS. del Gruppo UBI Banca, sin dalla presentazione del Piano Industriale 2016/2020, hanno manifestato la totale contrarietà a qualunque operazione di deconsolidamento e cessione di attività, ribadendo tale contrarietà, sotto ogni profilo, anche relativamente alla procedura di cui al presente verbale;
4. l'Azienda conferma che l'operazione in esame si inquadra in una logica di esecuzione delle linee guida del Piano Industriale 2016/2020 del Gruppo, al fine di proseguire nell'indirizzo di semplificazione organizzativa nonché di razionalizzazione delle attività;
5. negli incontri avviati a partire dal 1° agosto 2019, le Parti, ferme restando le considerazioni formulate ai punti 3 e 4 che precedono, hanno reciprocamente manifestato le rispettive osservazioni senza giungere a una condivisione in merito alla complessiva operazione;
6. le Parti hanno comunque inteso effettuare nel corso degli incontri che si sono svolti fino alla data odierna e nell'ambito della procedura - nel corso della quale è stata fornita documentazione e scambiata corrispondenza - anche relativa ai lavoratori distaccati - che sono da ritenersi integralmente richiamate e costituiscono parte integrante al presente Accordo - una fase di confronto fra le stesse al fine di verificare la possibilità di stipulare una specifica condivisa

regolamentazione migliorativa rispetto all'applicazione dell'art. 2112 c.c. sulle garanzie occupazionali e sui trattamenti economico-normativi riferiti al personale coinvolto nell'operazione;

convengono quanto segue.

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Le Parti si danno atto che l'operazione e le attività oggetto del presente accordo rientrano nell'ambito di applicazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del vigente CCNL.

Art. 2

Disciplina contrattuale applicabile

1. Accenture Services and Technology S.r.l. applicherà a tutti i dipendenti il CCNL del settore del credito tempo per tempo vigente.
2. Accenture Services and Technology S.r.l. riconoscerà altresì - ai dipendenti interessati dall'operazione e fino alla data del 31.12.2024 - la disciplina contrattuale di secondo livello in essere presso UBIS, fermo restando quanto previsto in materia dal presente accordo.
3. Accenture Services and Technology S.r.l. aderirà all'Associazione Bancaria Italiana, relativamente al conferimento del mandato di rappresentanza sindacale.

Art. 3

Rapporti di lavoro in corso

1. L'operazione avverrà mediante cessione da UBIS a Accenture Services and Technology S.r.l. - da attuarsi in data non anteriore al 1° gennaio 2020 - dei rami d'azienda di cui alle premesse.
2. In relazione a quanto precede:
 - a) i rapporti di lavoro dei dipendenti di UBIS di cui sopra proseguiranno a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., senza soluzione di continuità, con Accenture Services and Technology S.r.l., con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio; pertanto, il servizio che sarà prestato presso Accenture Services and Technology S.r.l. sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso UBIS, con le precisazioni di cui al presente Accordo. La disciplina che regola la risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda in essere per ciascuna risorsa al momento del passaggio continuerà ad essere garantita indipendentemente dai requisiti dimensionali di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 18 L. 300/1970;
 - b) la cessionaria si impegna a mantenere la retribuzione individuale annua (RAL teoricamente spettante, comprensiva dell'importo di cui all'Accordo 27.11.2017) negli importi rilevabili al giorno precedente la data di efficacia giuridica dell'operazione, eventualmente riconducendo la predetta retribuzione individuale annua ai criteri amministrativi in uso presso la Cessionaria medesima, in un'ottica di armonizzazione amministrativa, con mantenimento delle rispettive caratteristiche;
 - c) il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di UBIS, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a Accenture Services and Technology S.r.l. UBIS provvederà ad evadere, nei tempi tecnici necessari, le eventuali richieste di anticipazione del TFR maturato alla data del trasferimento, pervenute dai dipendenti ricompresi nei rami entro il 31.12.2019, quale anticipazione straordinaria senza vincolo di finalità;
 - d) con riferimento alle eventuali ferie/ex festività maturate e non ancora godute e alle ore accumulate nella Banca delle Ore/ROL alla data di decorrenza degli effetti del trasferimento dei rami d'azienda, Accenture Services and Technology S.r.l. subentrerà in tutte le posizioni di

debito/credito della Cedente nei confronti del Personale interessato dalla cessione, fermo restando, per le ore accumulate in Banca delle Ore al 31.12.2019, il termine previsto per il recupero delle stesse dall'accordo UBI 8.11.2018 (scadenza 31.12.2020);

- e) eventuali importi residui in natura welfare alla data del presente accordo dovranno essere necessariamente fruiti nella modalità rimborsuale o Fondo pensione entro il 10.12.2019; gli importi già destinati al portale welfare esterno ("UBI for You") dovranno altresì essere fruiti entro la medesima data. In mancanza, i correlati importi - residui ovvero non fruiti - verranno comunque versati al Fondo di previdenza complementare di attuale riferimento;
- f) al Personale in oggetto con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa riduzione di orario, fino alla scadenza concordata con la società cedente comprese le concordate previsioni di rinnovo;
- g) per i dipendenti in esame, UBIS terrà a proprio carico il Premio Aziendale relativo all'intero esercizio 2019 per l'importo e con le modalità che verranno definite dalla contrattazione che sarà svolta nel Gruppo UBI. Con riferimento agli anni successivi, le risorse cedute saranno destinatarie del premio aziendale al ricorrere delle condizioni di erogazione previste in Accenture Services and Technology S.r.l.;
- h) I dipendenti interessati dall'operazione di cui al presente accordo manterranno l'iscrizione sindacale in essere alla data di efficacia della cessione dei rami d'azienda sopra individuati, senza necessità di nuova iscrizione presso la cessionaria;
- i) verrà riconosciuta ai dipendenti interessati dall'operazione che ne siano già concretamente destinatari nell'anno 2019 ovvero che lo diventino entro il 30.6.2022, e fino al permanere delle condizioni per l'erogazione, la disciplina esistente in UBIS in materia di:
 - 1. borse di studio a favore dei figli dei dipendenti (art. 1.14 Verbale di Accordo 26.7.2017);
 - 2. indennità di turno (art. 3.8 Protocollo di intesa sindacale 11.12.2016);
 - 3. contributo famiglie monoreddito (art. 3.15 Protocollo di intesa sindacale 11.12.2016);
 - 4. indennità mensile di mobilità (cd. Grande mobilità art. 3.2 Protocollo di intesa sindacale 11.12.2016).
- j) ai dipendenti interessati dall'operazione verrà riconosciuto, secondo le modalità di erogazione in essere presso la società cessionaria, il buono pasto, come di seguito definito:
 - al personale con contratto di lavoro a tempo pieno o tempo parziale che effettua l'intervallo per il pranzo nella misura di € 6,50 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016;
 - al personale con contratto di lavoro a tempo parziale che non effettua l'intervallo per il pranzo nella misura di € 5,29 ovvero € 4,00 per le posizioni rientranti nei casi di cui al comma 2 del citato art. 3.1 del Protocollo 11.12.2016.

Dichiarazione dell'Azienda

UBI Banca dichiara che i dipendenti interessati dalla presente operazione potranno utilizzare le navette aziendali sulle tratte esistenti, qualora compatibili con le relative dislocazioni territoriali delle attività.

Art. 4

Pari opportunità, politiche di inclusione e trattamenti delle Risorse

1. Accenture Services and Technology S.r.l. riconoscerà a tutti i dipendenti in servizio presso il ramo d'azienda acquisito pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale rispetto al personale già dipendente del Gruppo Accenture, nell'ambito dei modelli organizzativi e produttivi attualmente applicati a tutti i lavoratori.
2. Accenture Services and Technology S.r.l. conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.
3. Accenture Services and Technology S.r.l. conferma la volontà di adottare politiche che, attraverso un ambiente lavorativo aperto, sostengano l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità, fornendo supporti, favorendo la solidarietà, personalizzando gli approcci aziendali (attraverso

appropriate azioni positive) nonché stimolando atteggiamenti concreti che diano valore alle differenze.

Art. 5

Formazione e professionalità

1. Accenture Services and Technology S.r.l. nel considerare le Risorse Umane un patrimonio fondamentale, presterà particolare attenzione agli aspetti relativi alla formazione continua, all'accrescimento delle competenze e alla valorizzazione delle professionalità esistenti.

Art. 6

Previdenza complementare

1. Le Parti, anche nella loro qualità di Parti Istitutive, convengono che i dipendenti di UBIS, destinati a passare ad Accenture Services and Technology S.r.l. in virtù della cessione dei rami d'azienda, mantengano l'adesione, in via transitoria e almeno fino al 31.12.2020, al Fondo di previdenza complementare di attuale iscrizione, ferma restando la fattibilità normativa della stessa e comunque nel rispetto degli iter deliberativi/autorizzativi e delle previsioni statutarie/regolamentari vigenti.
2. Accenture Services and Technology S.r.l. si impegna a versare la percentuale di contribuzione aziendale ai suddetti Fondi nella misura attualmente corrisposta presso la società cedente sulle singole posizioni previdenziali.
3. Resta inteso che tale contributo, se superiore alle misure vigenti presso la Cessionaria, è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi, in tema di previdenza complementare, derivanti da qualsiasi fonte, titolo, ragione o causa.

Art. 7

Assistenza sanitaria e Polizze assicurative

1. Assistenza sanitaria di natura non assicurativa

Le Parti, anche nella loro qualità di Parti Istitutive, convengono che i dipendenti di UBIS, destinati a passare a Accenture Services and Technology S.r.l. in virtù della cessione dei rami d'azienda, mantengano l'adesione alle forme di assistenza sanitaria di natura non assicurativa di attuale iscrizione, ferma restando la fattibilità normativa della stessa e comunque nel rispetto degli iter deliberativi/autorizzativi e delle previsioni statutarie/regolamentari vigenti.

2. Assistenza sanitaria di natura assicurativa

I dipendenti di UBIS interessati dall'operazione, attualmente destinatari di forme di assistenza sanitaria di natura assicurativa, saranno destinatari delle forme di assistenza sanitaria di riferimento per la società Cessionaria, con coperture almeno analoghe e costi equivalenti a quelli in essere presso la società Cedente.

3. Polizze assicurative

Il personale di UBIS interessato dall'operazione sarà destinatario delle polizze assicurative per infortuni professionali e extraprofessionali e per premorienza di riferimento per la società Cessionaria con coperture almeno analoghe e costi equivalenti a quelli in essere presso la società Cedente.

Art. 8

Garanzie

1. Il presente articolo si pone l'obiettivo di salvaguardare i lavoratori interessati dalla presente procedura da potenziali ricadute di carattere occupazionale, di mobilità professionale e territoriale prevedendo al riguardo le specifiche tutele di seguito declinate.
2. I dipendenti appartenenti ai rami d'azienda continueranno ad essere adibiti, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e operative della società cessionaria alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di

valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli, con salvaguardia delle medesime opportunità quanto a sviluppo professionale e di carriera.

3. Accenture Services and Technology S.r.l. si impegna a non intraprendere nei confronti dei lavoratori appartenenti al ramo di azienda trasferito, entro cinque anni dalla cessione, azioni di mobilità territoriale oltre i 25 chilometri dalle attuali sedi operative (calcolati tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.it – percorso più breve).
4. Qualora presso la società cessionaria dovessero manifestarsi tensioni occupazionali con conseguenti riduzioni di organico derivanti da licenziamento collettivo o individuale (diverso dalla giusta causa o giustificato motivo soggettivo), i dipendenti appartenenti ai rami di azienda trasferiti eventualmente risultanti in esubero in esito all'esperienza di tutte le eventuali procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale - a condizione che gli interessati, alla data della richiesta, non abbiano maturato il requisito minimo per l'accesso al trattamento di pensione INPS - potranno formulare richiesta scritta successivamente alla conclusione delle procedure sopra indicate, per il ripristino, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro con UBIS o con altra società del Gruppo UBI, mantenendo la retribuzione individuale annua (RAL teoricamente spettante, comprensiva dell'importo di cui all'Accordo 27.11.2017), i diritti soggettivi acquisiti, le anzianità convenzionali e di servizio maturate.
5. La suddetta richiesta sarà accolta da UBIS o da altra società del Gruppo UBI, sentite le esigenze del lavoratore con collocazione nell'ambito della provincia o delle province limitrofe e comunque nel limite chilometrico di cui al successivo punto 6, rispetto alla sede di lavoro di massima entro 9 mesi dalla data di reinserimento nel Gruppo UBI, ferma restando la disciplina in materia di trasferimenti definita dal CCNL tempo per tempo vigente.
6. Analoga facoltà di richiesta di ripristino del rapporto di lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 viene riconosciuta al personale interessato dal trasferimento di ramo d'azienda ad Accenture Services and Technology S.r.l. nei seguenti casi:
 - a) diversa dislocazione geografica della sede operativa che comporti il trasferimento di lavoratori ad una distanza – tra la suddetta sede e la nuova sede di lavoro – superiore ad un raggio fissato in 75 km (calcolati come definito al comma 3 del presente articolo), a condizione che ciò costituisca allontanamento dalla residenza del lavoratore interessato;
 - b) trasferimento da parte della cessionaria del rapporto di lavoro ad altra società (derivante ad esempio da cessione, conferimenti o affitto dell'azienda o di suo ramo di azienda ovvero fusioni e scissioni), salvo che l'acquirente si impegni ad applicare le previsioni di cui al presente accordo;
 - c) recesso dal contratto di fornitura ovvero mancato rinnovo dello stesso a scadenza.
7. Il personale interessato dal ripristino del rapporto di lavoro nel Gruppo UBI per effetto delle previsioni di cui al presente articolo sarà destinatario della normativa presente nel Gruppo UBI in tema di mobilità, nonché di appositi percorsi di addestramento e formazione tali da consentire di acquisire la necessaria riqualificazione.
8. Gli impegni di cui ai precedenti punti 4 e 6 vengono assunti da UBI Banca nella sua qualità di Capogruppo e da UBIS e avranno scadenza 10 anni dopo la scadenza dell'impegno di Accenture Services and Technology S.r.l. di cui al precedente punto 3.

Art. 9

Plani di incentivazione all'esodo

1. Nel caso in cui presso il Gruppo UBI Banca si attivassero, entro il 31.12.2029, piani di incentivazione all'esodo che, per le caratteristiche degli stessi, possano potenzialmente riguardare anche le risorse cedute, le stesse potranno presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà di settore o domanda di esodo incentivato, in base alle condizioni previste nell'apposito accordo sindacale vigente per i dipendenti del Gruppo UBI, ferma restando la cessazione degli stessi entro il predetto termine. A tal fine - in mancanza di specifiche previsioni nell'anzidetto accordo - le risorse in esame saranno considerate a tutti gli effetti come dipendenti del Gruppo UBI, rientrando nelle medesime graduatorie.

Art. 10
Distacchi

1. La disciplina normativa applicabile alle risorse che saranno distaccate in Accenture Services and Technology S.r.l. non subirà alcun pregiudizio per effetto del distacco stesso; le risorse in esame resteranno destinatarie della complessiva normativa nazionale e aziendale tempo per tempo vigente presso la società distaccante, compresa la disciplina in essere in UBI in materia di congedi straordinari, smart working e smart learning.
2. Fermo restando il quadro normativo di riferimento di cui sopra, i lavoratori distaccati saranno tenuti a seguire le linee direttive e gestionali dell'azienda distaccataria, cui compete la responsabilità di impulso e di indirizzo organizzativo unitamente agli altri poteri/doveri connessi alla titolarità della struttura produttiva.
3. La società distaccataria si impegna a non intraprendere nei confronti dei lavoratori distaccati, entro cinque anni dall'avvio del distacco presso la stessa, azioni di mobilità territoriale oltre i 25 chilometri dalle attuali sedi operative, calcolati tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.it – percorso più breve.
4. Le risorse avranno facoltà di richiedere e ottenere la cessazione del distacco nel caso di diversa dislocazione geografica della sede della società distaccataria che comporti il trasferimento di lavoratori ad una distanza – tra la originaria sede e la nuova sede di lavoro – superiore ad un raggio fissato in 75 km (calcolati tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.it – percorso più breve), a condizione che ciò costituisca allontanamento dalla residenza del lavoratore interessato.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con riferimento a quanto previsto nei commi precedenti, le Aziende terranno in particolare considerazione le risorse affette da forme di disabilità (ivi compresi problemi di ipovisione) ovvero per comprovate esigenze di carattere personale o familiare.
6. Al termine del periodo di distacco - considerato che il rientro nelle strutture del Gruppo non costituisce di per sé elemento pregiudizievole - le risorse saranno ricollocate, ferma restando la disciplina in materia di trasferimenti definita dal CCNL tempo per tempo vigente, in strutture della società distaccante o in altre unità organizzative del Gruppo UBI, nell'ambito della provincia o delle province limitrofe alla sede di lavoro - comunque nel limite chilometrico di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 8 - in ruoli che consentano la maggiore e più efficace valorizzazione delle professionalità e competenze possedute, in relazione alle qualifiche e attitudini del personale in esame.
7. Nei casi in cui sia necessario o opportuno un percorso di riqualificazione, l'azienda si impegna a prevedere, ove necessario, idonei percorsi di formazione al fine di favorire il raggiungimento dell'autonomia nello svolgimento del nuovo ruolo.
8. Viene confermata in capo ai Dirigenti Sindacali dell'azienda distaccante per i dipendenti distaccati la piena titolarità delle funzioni di rappresentanza – anche ai sensi dell'art. 9 della L. 300/1970 - e negoziazione per gli stessi così come la competenza degli stessi in merito a tutte le problematiche attinenti alle attività di lavoro oggetto del distacco, ivi compresa – per l'esercizio delle predette funzioni – la possibilità di accesso ai locali della società cessionaria ove i distaccati prestano servizio.
9. E' riconosciuto ai lavoratori distaccati il diritto di partecipare alle assemblee indette presso l'azienda distaccante ovvero distaccataria in relazione agli argomenti all'ordine del giorno e ferme restando le norme vigenti in materia.
10. I precedenti commi si intendono validi anche in caso di futuri distacchi presso la Cessionaria.

Art. 11
Disposizioni Finali

1. Con la stipula del presente Accordo le Parti dichiarano di avere espletato le procedure previste dalle disposizioni di legge e di contratto indicate nelle premesse.

2. Le Parti si danno atto che, a far data dal trasferimento, gli accordi aziendali di UBIS in essere troveranno applicazione individualmente quale trattamento di miglior favore nei confronti delle risorse cedute, nei limiti di quanto espressamente previsto nel presente accordo.
3. Al fine di garantire tempo per tempo la piena esigibilità delle previsioni – con particolare riferimento all'art. 3 del presente accordo, alle ricadute di cui al comma 1 dell'art. 8 nonché in riferimento alle previsioni di cui agli art. 6 e 7 – potranno essere richiesti incontri di verifica sull'applicazione di quanto previsto dal presente accordo alla cedente e/o alla cessionaria congiuntamente da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e avranno luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta.
4. Ai predetti incontri di verifica potranno partecipare tutte le OO.SS. firmatarie del presente accordo, anche se non titolari di RSA presso la cedente. In quest'ultimo caso, la partecipazione sarà garantita tramite la presenza di un Segretario Nazionale o di un suo delegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI Banca Spa

UBI Sistemi e Servizi Spa

Accenture Services and Technology Srl

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UILGA

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

